



COMUNE DI OLBIA

Provincia di Olbia Tempio

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA E
PUBBLICA

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE ALLA SOSTA BREVE DEI CAMPER



SOMMARIO

TITOLO I - GENERALITA'	2
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO: DEFINIZIONI	2
ART. 2 - AREE COMUNALI ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI	2
ART. 3 - SPECIFICHE DELLE AREE COMUNALI ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI.....	3



TITOLO I - GENERALITA'

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO: DEFINIZIONI

- 1.1 Il presente regolamento è volto a individuare le caratteristiche che devono possedere le aree di sosta temporanea ai fini turistici di autocaravan e caravan ed è coerente con le disposizioni di cui alla Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16, integrata dalla Legge Regionale 11 aprile 2022 n. 7;
- 1.2 Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici:
- Sono "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive";
- 1.3 Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime:
- pozzetto di scarico autopulente o pozzetto di scarico a griglia contornato da cemento, di adeguata proporzione e pendenze, con rubinetto per il lavaggio manuale della superficie;
 - erogatore di acqua potabile;
 - colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica;
 - contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
 - impianto di videosorveglianza;
 - toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;
 - adeguato sistema di illuminazione;
 - sistema antincendio;
 - almeno una piazzola ogni dieci posti riservata a autocaravan con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale;
 - apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane.";

ART. 2 – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI

- 2.1 Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, il comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, individua nel proprio territorio, aree pubbliche da destinare a aree comunali attrezzate

di sosta temporanea di autocaravan a fini turistici.

- 2.2 La localizzazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e paesaggistica e dei vigenti regolamenti urbanistici comunali, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali e dell'offerta turistica esistente.
- 2.3 Il comune provvede alla realizzazione, gestione e controllo delle aree di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di affidare la gestione a soggetti privati, comprese le società cooperative di nuova costituzione, a seguito dell'espletamento di una apposita procedura ad evidenza pubblica.
- 2.4 In caso di carenza di aree pubbliche idonee, il comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati, individuati con procedura ad evidenza pubblica, proprietari di aree adeguate o adeguabili dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e di tutela dei beni primari da destinare alla realizzazione di aree comunali di sosta temporanea a fini turistici.
- 2.5 Al fine della rilevazione statistica del movimento turistico regionale i soggetti gestori delle aree comunicano annualmente gli arrivi e le partenze all'ufficio statistica del Comune di Olbia;

ART. 3 - SPECIFICHE DELLE AREE COMUNALI ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI

- 3.1 Le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono realizzate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 e di quanto previsto dal presente articolo.
- 3.2 Le aree sono progettate e dimensionate in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la naturalità dei luoghi. In carenza di vegetazione spontanea, l'area di sosta è piantumata con messa a dimora di siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, tali da ricreare o ricongiungerla all'ambiente circostante. Nel caso in cui l'area ricada all'interno del perimetro edificato sono adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o sistemi artificiali a minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle normative vigenti sul risparmio energetico.
- 3.3 All'interno dell'area è riservato un numero congruo di piazzole, nella misura di almeno una piazzola ogni dieci e, comunque, in misura non inferiore a un'unità, a quei mezzi in cui vi sia la presenza accertata a bordo di persone con invalidità, portatori di disabilità motoria o sensoriale; è, comunque, assicurata la fruizione di tutte le aree a chiunque abbia capacità motoria limitata, mediante l'installazione di tutti gli ausili necessari per renderle accessibili e visitabili.
- 3.4 Nella realizzazione delle aree sono adottate già in fase progettuale le migliori soluzioni in termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità, conformemente alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e

agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)) ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

- 3.5 Le aree sono delimitate e segnalate con apposita segnaletica recante il numero delle piazzole e la scritta: "Area comunale attrezzata di sosta temporanea autocaravan".

ART. 4 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

- 4.1 Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 4.2 Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.

ART. 5 - RINVIO DINAMICO

- 5.1 Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE

- 6.1 Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di Consiglio comunale di approvazione.